Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2613

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARITATI, DELLA MONICA, LUMIA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI e GALPERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2011

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, composto da 4 articoli, propone alcune modifiche agli articoli 438 e 516 del codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo e l'introduzione dei nuovi articoli 438-*bis* e 442-*bis*.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, inserendovi un nuovo comma 1-*bis*, al fine di escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, commessi avvalendosi di associazioni di tipo mafioso o al fine di agevolare l'attività di tali associazioni. Inoltre, viene inserito un nuovo comma 5-*bis* ed è apportata una conseguente modifica di coordinamento al comma 6 dello stesso articolo 438. Il nuovo comma 5-*bis* stabilisce che nei procedimenti per i delitti sanzionati con l'ergastolo possa essere proposta la richiesta di rito abbreviato, a condizione che questa venga subordinata ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo. Ancora, nell'introdurre un ulteriore periodo al comma 6 dell'articolo 438 del codice, si prevede che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato possa rinnovare la richiesta di rito abbreviato al giudice, che provvede con ordinanza.

L'articolo 2 introduce l'articolo 438-*bis* del codice di procedura penale, specificatamente relativo al caso di richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti concernenti i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Tale richiesta è subordinata al consenso del pubblico ministero, che in caso di diniego è tenuto ad enunciarne le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero che ha precluso il rito abbreviato, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 3 stabilisce poi che, nei casi in cui la richiesta di giudizio abbreviato, proposta subordinatamente ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti.

Infine, l'articolo 4 aggiunge i commi 1-*quater* e 1-*quinquies* all'articolo 516 del codice di rito, che disciplina i casi di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruzione dibattimentale. Il comma 1-*quater* prevede che l'imputato possa richiedere il rito abbreviato al giudice del dibattimento se, a seguito della modifica dell'imputazione, risulta un reato diverso da quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, sempre che la nuova contestazione concerna un fatto già risultante agli atti di indagine. Il comma 1-*quinquies* prevede che l'imputato possa richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-*bis*, comma 1, se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi di associazioni di tipo mafioso o al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al comma 5 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-*bis* del presente articolo, all'articolo 438-*bis*»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica ai collaboratori di giustizia»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-*bis* del presente articolo e dell'articolo 438-*bis*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 438-*bis*. - *(Richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo)*. – *1*. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato è depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria unitamente agli atti di consenso del pubblico ministero e della persona offesa dal reato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2.

2. La richiesta e gli atti di consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. Nei procedimenti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 438, la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 442-*bis*. - *(Provvedimenti del giudice)*. – *1*. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-*bis* del-

l'articolo 438 ovvero ai sensi del comma 3 dell'articolo 438-*bis* sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

Art. 4.

1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«*1*-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine. Per tale richiesta non sono richiesti gli atti di consenso di cui all'articolo 438-*bis*.

1-quinquies. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-*bis*, comma 1».

€ 1,00